



Unione dei Comuni

“Comunità Collinare Valtriviera”

Comuni di Cantarana, Castellero, Cortandone, Mareto, Monale, Roatto e San Paolo
Solbrito

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 20/08/2026

**OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA SITI NEL
PLESSO SCOLASTICO SITO DEL COMUNE DI MONALE PER L'ANNO
SCOLASTICO 2026/2027 A PARTIRE DALL' 1/09/2026 AL 31/07/2027.
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO**

VISTI :

l'art.107, l'art.153, comma 5, l'art.191, comma 1, del D.Lgs n°267 del 18.08.2000 (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali); e l'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/12;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull'organizzazione dei servizi e del personale comunale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento dell'Unione sull'organizzazione dei servizi e del personale comunale;

VISTO il bilancio dell'Unione dei Comuni di previsione per l'esercizio finanziario 2026-2028 approvato con deliberazione nr. 21 in data 20/12/2025;

VISTO lo statuto dell'Unione dei Comuni;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento dell'Unione dei Comuni Valtriviera sul sistema dei controlli interni come approvato con D.C.C. n. 21 del 22/10/2013;

VISTI gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e s.m.i., inerenti le funzioni e le responsabilità dei dirigenti e le Amministrazioni destinatarie delle norme, come sostituiti dal Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

TENUTO CONTO che secondo i disposti dell'art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile di settore, avendo idonea professionalità, esercita legalmente le funzioni attribuitegli in sede regolamentare ed è in condizioni di esercitarle tutte nessuna esclusa compresi i compiti aventi efficacia verso l'esterno;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 2 del 14/01/2015 con cui è stato adeguato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – “ Art. 5 Articolazione delle funzioni” (approvato con deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 26 del 28/07/2011) ripartendo l'attività dell'Unione che gestisce per i propri comuni associati le funzioni fondamentali previste dalla legge;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione Collinare Valtriviera nr. 16 del 23/07/2024, che attribuisce l'incarico di Responsabile del Servizio Istruzione;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Monale nr. 3 del 15/06/2024 che attribuisce l'incarico di responsabilità per le funzioni fondamentali in ambito demografico, funzioni non oggetto di associazionismo obbligatorio oltre che a parte delle funzioni del servizio istruzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta BALBO Roberta – dipendente in ruolo del Comune di Monale – Cat. D, distaccato funzionalmente presso l'Unione dei Comuni;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta dell'Unione:

- Nr. 17 del 14/04/2026, avente ad oggetto: "APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 CON OPZIONE DI PROROGA NONCHÉ DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA SITI NEL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MONALE PER IL PERIODO DALL'1/09/2026 AL 31/07/2029 CON OPZIONE DI PROROGA. APPROVAZIONE CAPITOLATO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- Nr. 26 del 27/07/2026 avente ad oggetto: "ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA GARA APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 CON OPZIONE DI PROROGA NONCHE' DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA SITI NEL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MONALE PER IL PERIODO DALL'1/09/2026 AL 31/07/2029 CON OPZIONE DI PROROGA. INDIZIONE NUOVE GARE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SERVIZIO RISTORAZIONE E CAPITOLATO GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

- Nr. 12 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 CON OPZIONE DI PROROGA NONCHE' DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA SITI NEL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MONALE PER IL PERIODO DALL'1/09/2026 AL 31/07/2029 CON OPZIONE DI PROROGA. DETERMINA A CONTRARRE"
- nr. 28 del 24/07/2026 avente ad oggetto: "APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 CON OPZIONE DI PROROGA NONCHE' DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA SITI NEL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MONALE PER IL PERIODO DALL'1/09/2026 AL 31/07/2029 CON OPZIONE DI PROROGA. - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA"

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente della Provincia di Asti nr. 1927 del 23/07/2026 avente ad oggetto: "GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 CON OPZIONE DI PROROGA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA SITI NEL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MONALE PER IL PERIODO DALL'1/01/2026 AL 31/07/2029 CON OPZIONE DI PROROGA. SECONDO ESPERIMENTO – CIG BC171B0883 – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA"

CONSIDERATO CHE

- l'anno scolastico 2026/2027 avrà imminente inizio e che i servizi di ristorazione scolastica e di gestione dell'asilo nido e della sezione primavera costituiscono servizi pubblici essenziali, indispensabili per garantire il diritto allo studio, la continuità educativa e il regolare funzionamento delle attività scolastiche;
- i tempi tecnici necessari per la predisposizione l'espletamento e la conclusione di una nuova procedura aperta di rilievo europeo non risultano compatibili con la necessità di assicurare l'attivazione dei servizi entro l'inizio dell'anno scolastico a settembre 2026;
- l'interruzione o il ritardato avvio dei servizi determinerebbe un grave pregiudizio per gli utenti, per le famiglie e per l'organizzazione delle attività scolastiche e dei servizi educativi comunali;

RITENUTO

- che sussistano prevalenti ragioni di interesse pubblico che impongono di modificare l'impostazione originariamente prevista, procedendo all'affidamento disgiunto dei due singoli e distinti servizi di ristorazione scolastica ed educativo per la gestione dell'asilo nido e della sezione primavera;
- che tale scelta costituisce una diversa organizzazione dell'intervento pubblico, fondata sulla differente natura dei servizi e sulle esigenze di assicurarne la continuità;
- che tale ridefinizione non comporta alcuna elusione dell'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 in materia di determinazione del valore dell'appalto e di scelta delle procedure di affidamento;

RILEVATO:

- ✓ che sussistano prevalenti ragioni di interesse pubblico tali da rendere necessario modificare l'impostazione originariamente prevista, procedendo all'affidamento disgiunto dei due distinti servizi di ristorazione scolastica e di gestione dei servizi educativi relativi all'asilo nido e alla sezione primavera;
- ✓ che tale diversa articolazione dell'intervento risulti coerente con la effettiva autonomia funzionale dei due servizi, i quali, per le rispettive caratteristiche e modalità di svolgimento, possono essere individuati quali distinti lotti funzionali autonomi, suscettibili di separata progettazione, organizzazione, gestione ed esecuzione contrattuale, poiché ciascun servizio è caratterizzato da proprie finalità, prestazioni, modalità organizzative, professionalità impiegate e specifiche esigenze gestionali
- ✓ che i due servizi costituiscono due distinti lotti funzionali e autonomi, pertanto la scelta di procedere mediante diversi singoli affidamenti, non costituisce un artificioso frazionamento dell'oggetto contrattuale, bensì l'esercizio della facoltà di organizzare l'intervento mediante distinti lotti funzionali autonomi, e rifletta l'autonomia funzionale, organizzativa, tecnica ed economica dei due servizi, come risultante dagli elementi istruttori di seguito specificamente rilevati;
- ✓ che tale scelta organizzativa, fondata sulla autonoma funzionalità dei due lotti, sia altresì coerente con i principi di risultato, concorrenza, accesso al mercato, proporzionalità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;
- ✓ che, in particolare, la distinta natura dei servizi, le differenti finalità perseguite, le diverse categorie di utenza, le specifiche competenze professionali richieste, nonché la riconducibilità a differenti categorie merceologiche e a distinti codici CPV, consentano di configurare i medesimi quali prestazioni autonome, indipendenti e pertanto naturalmente scindibili, tali da poter essere affidate separatamente senza pregiudizio per il perseguimento delle finalità pubbliche sottese alla loro erogazione;
- ✓ che, conseguentemente, la suddivisione dei servizi trova fondamento in concrete ragioni organizzative, funzionali e di interesse pubblico, oltre che nell'esigenza di garantire la continuità e la tempestiva attivazione degli stessi in vista dell'imminente avvio dell'anno scolastico ed educativo 2026/2027;
- ✓ che, per ciascun lotto funzionale autonomo, il relativo valore debba essere determinato nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, tenendo conto di tutte le prestazioni che ne costituiscono oggetto e degli ulteriori elementi rilevanti ai fini della corretta determinazione del valore stimato dell'affidamento e della conseguente individuazione della procedura di affidamento;
- ✓ che, alla luce degli elementi sopra evidenziati e di quelli risultanti dall'istruttoria, la gestione separata dei due servizi risulti pertanto oggettivamente giustificata dalla loro autonomia funzionale e risponda alle esigenze di continuità, tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa, in vista dell'imminente avvio dell'anno scolastico ed educativo 2026/2027

RILEVATO, altresì, che:

- il servizio di ristorazione scolastica e il servizio di gestione dell'asilo nido e della sezione primavera costituiscono prestazioni tra loro autonome sotto il profilo funzionale, organizzativo, tecnico ed economico, perseguendo finalità specifiche e differenziate, essendo rivolti a differenti categorie di utenza e richiedendo competenze professionali specialistiche non coincidenti;
- i predetti servizi, pur concorrendo entrambi al perseguimento delle più generali finalità pubbliche connesse all'istruzione, all'educazione e alla tutela delle esigenze delle famiglie, non presentano una necessaria interdipendenza funzionale né costituiscono prestazioni inscindibili, potendo ciascuno di essi essere autonomamente progettato, organizzato, gestito ed eseguito senza che ciò pregiudichi la corretta erogazione dell'altro servizio
- i due servizi risultano, inoltre, riconducibili a differenti categorie merceologiche e a distinti codici CPV, a ulteriore conferma della loro differenziazione sotto il profilo oggettivo e prestazionale e della conseguente autonomia nella programmazione, progettazione, organizzazione ed esecuzione contrattuale;
- in ragione delle caratteristiche sopra evidenziate, i due servizi sono configurabili quali distinti lotti funzionali autonomi, ciascuno dotato di propria consistenza prestazionale, propria organizzazione e propria autonoma utilità, suscettibile di essere affidato separatamente ad un operatore economico specializzato nel relativo settore;
- la suddivisione dell'intervento in due distinti lotti funzionali autonomi risponde, pertanto, a elementi oggettivi e preesistenti alla scelta della procedura di affidamento, derivanti dalla diversa natura, struttura e modalità di esecuzione dei servizi, e non costituisce un artificioso frazionamento di un'unica prestazione contrattuale;
- la gestione separata dei servizi consente, inoltre, una più efficace definizione delle rispettive prestazioni, una più corretta determinazione dei costi della manodopera, un più efficace controllo dell'esecuzione contrattuale ed una maggiore apertura del mercato agli operatori economici specializzati nei rispettivi settori, in coerenza ai principi di risultato, di concorrenza, di accesso al mercato, di proporzionalità e di buon andamento dell'azione amministrativa;
- la decisione di procedere mediante due distinti affidamenti discende esclusivamente dalla diversa natura dei servizi, dalla effettiva autonomia funzionale, organizzativa, tecnica ed economica, degli stessi e dalle esigenze organizzative dell'Ente, come emerse all'esito dell'istruttoria svolta, e non è in alcun modo finalizzata ad

eludere l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di determinazione del valore stimato degli affidamenti e di scelta delle procedure di scelta del contraente;

- ai fini della corretta individuazione della procedura di affidamento, l'Amministrazione ha proceduto alla distinta quantificazione del valore stimato di ciascun lotto funzionale autonomo, avuto riguardo alle prestazioni effettivamente ricomprese nel relativo perimetro contrattuale e applicando le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di determinazione del valore stimato, comprese, ove ricorrenti, le componenti e le opzioni rilevanti ai fini del relativo calcolo;
- la distinta quantificazione dei due affidamenti trova pertanto fondamento nella loro effettiva autonomia funzionale e nella distinta consistenza delle prestazioni, e non in una suddivisione artificiosa operata al fine di sottrarre gli affidamenti alle soglie o alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici;
- sulla base dei valori stimati così determinati e degli ulteriori elementi rilevanti ai fini della scelta della procedura, ciascun affidamento risulta riconducibile alla disciplina prevista dall'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando che la procedura di affidamento sarà espletata nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice e dei principi di trasparenza, rotazione, imparzialità, pubblicità, economicità, proporzionalità, parità di trattamento e accesso al mercato;
- la scelta di procedere mediante due distinti affidamenti consente, inoltre, di perseguire in maniera più efficace il principio del risultato, assicurando la tempestiva attivazione e continuità di servizi essenziali e, al contempo, una più adeguata corrispondenza tra le caratteristiche dei servizi oggetto di affidamento e le competenze professionali e organizzative degli operatori economici chiamati ad eseguirli;
- avuto riguardo alla natura dei servizi, al loro distinto oggetto, al rispettivo valore stimato, alle caratteristiche del mercato di riferimento e alle specifiche modalità di esecuzione, non sussiste un interesse transfrontaliero certo, in ragione del modesto valore economico dei singoli affidamenti e della presenza di significative barriere normative e linguistiche all'accesso al mercato, particolarmente rilevanti con riferimento al servizio di assistenza e gestione dell'asilo nido e della sezione primavera;
- la suddivisione dell'intervento nei due distinti lotti funzionali autonomi risulta, pertanto, coerente con la concreta configurazione dei servizi e con le esigenze organizzative dell'Ente, consentendo di perseguire contestualmente la continuità dei servizi, la tempestività dell'azione amministrativa, l'effettiva apertura del mercato e il rispetto della disciplina del D.Lgs. n. 36/2023.

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Codice dei contratti pubblici);

PRESO ATTO che in data 31/12/2024 è stato emanato il D.Lgs. n. 209 recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.”*

PRESO ATTO dell'art. 1 del nuovo codice dei contratti, il D.Lgs. 36/2023, che costituisce uno dei principi cardini del codice, il quale prevede che le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Il principio del risultato costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità;

RICORDATO che l'art. 58, c. 1 del d.lgs. 36/2023, prevede che *“per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture;*

DATO ATTO che il medesimo l'art. 58, del d.lgs 36/2023, al comma 2 dispone che *“Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.”*

ACCERTATO pertanto che, nello specifico, il principio sancito dal Codice dei contratti pubblici è quello di favorire, ove possibile, la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, e che, qualora si proceda all'affidamento unitario senza suddivisione in lotti, il medesimo Codice prevede uno specifico onere di motivazione in capo alla stazione appaltante;

DATO ATTO che i servizi oggetto del presente provvedimento, pur concorrendo complessivamente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, presentano caratteristiche, contenuti prestazionali, modalità organizzative e gestionali tra loro differenti e sono dotati di piena autonomia funzionale, risultando ciascuno autonomamente programmabile, eseguibile e suscettibile di separato affidamento; che, in particolare, il servizio di ristorazione e il servizio di gestione del nido d'infanzia e della sezione primavera rispondono a esigenze distinte e richiedono specifiche competenze professionali, organizzative e gestionali, tali da non rendere necessaria né funzionale la loro gestione unitaria; che, pertanto, in applicazione dei principi di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, si ritiene congruo procedere

mediante distinti affidamenti, ciascuno riferito al relativo servizio, in quanto tale modalità consente di assicurare una più adeguata corrispondenza tra le caratteristiche del servizio e l'operatore economico incaricato della relativa esecuzione, nonché di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici, senza determinare un artificioso frazionamento dell'oggetto dell'affidamento.

CONSIDERATO che:

- ✓ L'applicazione del principio di rotazione, ai sensi del comma 2, dell'art. 49 del d.lgs. 36/2023, si applica al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;
- ✓ il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può essere derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- ✓ il principio di rotazione degli affidamenti in ogni caso si applica con riferimento al precedente affidamento di lavori della medesima categoria

RICHIAMATA la propria determinazione nr. 31 del 30/07/2026 avente ad oggetto: "SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA SITI NEL PLESSO SCOLASTICO SITO NEL COMUNE DI MONALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2026/2027 A PARTIRE DALL' 1/09/2026 AL 31/07/2027. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO"

RICORDATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dell'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015, dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, ed in ultimo dal comma 130, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è tenuto a procedere mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è relativo ad un servizio di importo inferiore ad € 140.000,00, pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

TENUTO CONTO del parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT (Ministero delle Infrastrutture) N. 2577-2024 il quale prevede la necessità di motivare adeguatamente l'eventuale decisione da parte delle stazione appaltante di adottare una procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto, facoltà consentita ma che deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato, di cui all'art. 1 del Codice che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività, tenendo altresì conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del Codice dei contratti.

RITENUTO necessario riattivare con la massima tempestività le procedure per l'affidamento del servizio al fine di scongiurare l'interruzione e garantire il primario interesse pubblico dei minori e delle famiglie;

CHE il servizio in oggetto riveste carattere di essenzialità e di interesse pubblico generale, essendo finalizzato a garantire la continuità del diritto allo studio, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie e il corretto svolgimento delle attività scolastiche;

DATO ATTO che al fine di snellire i tempi procedurali con la certezza di un'immediata ed efficace esecuzione del servizio, si è reso necessario procedere alla procedura su Portale MEPA attraverso trattativa privata nr. 6508015 relativa al servizio di Gestione Asilo Nido e Sezione Primavera richiedendo un preventivo alla Ditta JOKKO Società Cooperativa Sociale con sede in Asti – Via Filippo Corridoni 41 P.Iva 01293530059

VISTO che con trattativa privata nr. 6508015 del 3/08/2026 è stata trasmessa alla Ditta JOKKO Società Cooperativa Sociale con sede in Asti – Via Filippo Corridoni 41 P.Iva 01293530059 la lettera di richiesta preventivo ;

ACCERTATO che in data 04/08/2026 la ditta invitata ha presentato offerta e successivamente è stata verificata la documentazione allegata alla succitata trattativa privata nr. 6508015, ritenuta idonea quella amministrativa e preso atto

dell'offerta economica presentata dall'Operatore Economico il quale ha offerto il ribasso dello 0% (zero per cento) sul prezzo unitario ad utente posto a base dell'affidamento di € 700,00;

TENUTO CONTO che è stata avviata la procedura di verifica dell'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 attraverso la piattaforma FVOE 2.0 dell'ANAC relative all'operatore economico che ha presentato l'offerta;

PRESO ATTO che la documentazione richiesta ai fini della verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 risulta regolare e conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;

PRESO ATTO della regolarità contributiva come verificata dal DURC richiesto e rilasciato dalla piattaforma specifica Nr. Prot. 55316537 con scadenza validità 26/11/2026;

RITENUTO pertanto di poter affidare alla Società Cooperativa Sociale Jokko per l'anno scolastico 2026/2027 e precisamente dall' 1/09/2026 al 31/07/2027 il servizio di gestione dell'asilo nido e della sezione primavera la quale ha offerto il ribasso dello 0% (zero per cento) sul prezzo unitario posto a base dell'affidamento di € 700,00 per l'importo contrattuale di € 700,00 retta mensile ad utente oltre IVA 5% , in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO altresì che ai sensi dell'art. 2 del Capitolato allegato alla Deliberazione della Giunta dell'Unione nr. 26/2026 e oggetto dell'offerta l'importo pro capite mensile posto a base dell'affidamento risulta comprensivo di ogni altro onere necessario all'esecuzione del servizio ivi incluso il costo della manodopera calcolato sulla base del vigente CCNL delle Cooperative Sociali e che non può essere soggetto a ribasso;

PRESO ATTO che l'operatore ha offerto un ribasso pari a 0 (zero) sicchè nessuna voce è stata oggetto di ribasso ivi compreso il costo della manodopera;

DATO ATTO che l'affidamento di cui trattasi è relativo a un contratto a misura, con corrispettivo determinato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, attestate dall'Operatore Economico, verificate dalla scrivente Stazione appaltante, applicando il prezzo unitario contrattuale di **€ 700,00 retta mensile ad utente oltre IVA ai sensi di legge;**

RICHIAMATO il Capitolato, e in particolare l'art. 2, nel quale è indicato un numero stimato di 8 utenti frequentanti l'asilo nido e nr. 8 utenti frequentanti la sezione primavera sulla base del quale l'importo presunto dell'affidamento del servizio di cui trattasi è pari a **€ 123.200,00** (16 utenti x € 700,00 /retta mensile x 11 mensilità), oltre IVA al 5%, per un importo complessivo presunto di **€ 129.360,00;**

RICORDATO che i pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile, **a consuntivo**, in funzione del numero di utenti presenti debitamente contabilizzati, applicando il prezzo unitario contrattuale mensile di **€ 700,00 ad utente , oltre IVA ai sensi di legge.**

DATO ATTO che il RUP relativo al procedimento di cui trattasi è la Sig.ra Balbo Roberta e che non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii.

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall'ANAC inerente l'oggetto della presente determinazione CIG BCA4F107DF;

STABILITO che gli operatori economici dovranno impegnarsi a conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010). Qualora le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane SpA si determinerà la risoluzione espressa della presente determinazione avente valore contrattuale.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto potrà essere iniziata, nelle more della stipula, per motivate ragioni d'urgenza ai sensi del successivo comma 9 del medesimo articolo, al fine di garantire la regolare e tempestiva erogazione dei servizi di ristorazione e dei servizi educativi destinati all'asilo nido e alla sezione primavera.

CHE l'esecuzione anticipata si rende necessaria in considerazione della natura dei servizi oggetto dell'affidamento, rivolti direttamente all'utenza e connessi all'avvio e alla continuità dell'attività educativa, nonché alla necessità di assicurare senza soluzione di continuità la fruizione dei servizi da parte dei bambini e delle relative famiglie, evitando disagi all'utenza e possibili pregiudizi per l'interesse pubblico.

PERTANTO, ricorrendo le ragioni di urgenza sopra evidenziate, si prevede la possibilità di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023, nelle more della stipula del contratto.

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione Valtriversa nr. 20 del 20/12/2025 con la quale si è preso atto dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2026/2028 con deliberazione della Giunta dell'Unione nr. 29 del 28/07/2025;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione Valtriversa nr. 21 del 20/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e i relativi allegati;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni;

VISTO il parere di regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 e 147-bis del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente allegato alla presente determinazione;

DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000 s.m.i.;

DETERMINA

1. di APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di AFFIDARE il SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA per l'anno scolastico 2026/2027 e precisamente dall' 1/09/2026 al 31/07/2027 a seguito di procedura di affidamento diretto alla Ditta JOKKO Società Cooperativa Sociale con sede in Asti – Via Filippo Corridoni 41 P.Iva 01293530059 per l'importo contrattuale di € 700,00 retta mensile per utente oltre IVA 5% per un numero stimato di 16 utenti (8 asilo nido + 8 sezione primavera) per un importo presunto di € 123.200,00 oltre IVA 5% per un totale complessivo di € 129.360,00
3. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio in corso d'esercizio l'importo della fornitura di euro 129.360,00 IVA compresa, come segue:

Ditta	Anno	Impegno n.	Mis./Progr./Tit.	Voce	Cap.	Art.	Importo	CIG
JOKKO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2026	294	12111	3770	1900	1	47.040,00	BCA4F107DF
JOKKO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2027	294	12111	3770	1900	1	82.320,00	BCA4F107DF

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Balbo Roberta
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario associato per i successivi adempimenti di competenza;

Castellero, li 20/08/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BALBO Roberta

Il Responsabile del Servizio, in ordine alla copertura monetaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. a) numero 2 del D.L. 78/2009 e s.m.i., convertito nella legge 3/08/2009, n. 102, ed in relazione alla compatibilità degli stanziamenti di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica/regole patto stabilità interno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgsn. 267/2000 e s.m.i. esprime parere favorevole.

Castellero, li 20/08/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: BALBO Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in forma legale ad ogni effetto di legge all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/08/2026, n. Reg. pubbl.

Dal termine di pubblicazione decorrono i termini prescritti dalla Legge per impugnative, ricorsi ed opposizioni.

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Trasparenza, valutazione e merito in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 26, 27 e 37, 38 del D.Lgs. 33/2013.

Castellero, li 21/08/2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to: ACCASTO Sara

E' copia conforme all'originale, in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALECARAFÀ dott.

Vincenzo